

**Nota prot. n. P831/4109 Sott. 51/C del 4/08/2000**

**Edifici pregevoli per arte e storia. Abrogazione art 2, 3, 7-12, 16-25, 36 R.D. 1564 del 7/11/42**

*Il quesito riguarda gli impianti termici a servizio di edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche ed archivi; in assenza di specifiche indicazioni di incompatibilità, si deve fare riferimento alla vigente legislazione in materia.<sup>1</sup>*

Si riscontra la nota indicata al margine per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto rappresentato in merito da codesto Ispettorato Interregionale.

Al riguardo, giova ricordare che non esiste una disposizione di sicurezza antincendio per tutti gli edifici pregevoli per arte e storia e che, quindi, al di fuori del campo di applicazione del DPR 569/95 e del DPR 418/95 devono essere impartite prescrizioni di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi specifici.

---

<sup>1</sup> Le abrogazioni degli art. del R.D. 7/11/1942 n. 1564 di cui al Decreto 20 maggio 92 n. 569 art. 16 ed al D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 sono da riferirsi al campo di applicazione dei suddetti disposti.